RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

Art. 2

Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport

In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, da esercitarsi attraverso la istituzione di due dipartimenti o servizi:

a) cura delle relazioni internazionali, con particolare riguardo per la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni operanti a livello europeo e partecipazione alla realizzazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) svolgimento delle attivita' necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attivita' generali necessarie all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) esercizio delle attivita' di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;

e) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati;

f) controllo sugli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

g) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attivita' di spettacolo non trasferite alle regioni e gestione del fondo unico per lo spettacolo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi' le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, nonche' quelle statali gia' esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di sport, ivi compresa la vigilanza sul CONI. Nell'osservanza delle rispettive competenze, dovra' essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunita' europea.

Versione in vigore dal 5 ottobre 1993, non più in vigore dal 5 dicembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
Estremi	Decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordino-delle-funzioni-in-materia-di-turismo-spettacolo-e-sport-394-1993/art-2-funzioni-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-in-materia-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it